



Associazione Nazionale Carabinieri
Presidenza Nazionale
Segreteria

N. 0301/92-1-2020 di prot.

Roma, **26 FEB. 2020**

OGGETTO: Raduno Nazionale ANC 2020.

AI SIGG. ISPETTORI REGIONALI LORO SEDI @
A TUTTE LE SEZIONI ANC LORO SEDI @
A TUTTI I NUCLEI ANC DELLA PROTEZIONE CIVILE LORO SEDI @

Seguito f.p.n. datato 25 febbraio 2020.

Il perdurare dell'epidemia a carattere particolarmente diffusivo del virus COVID-19 comunemente detto "coronavirus", impone eccezionali misure precauzionali.

Anche in ottemperanza del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 che all'art.1, c. 2, "C" prevede tra le misure da adottare la sospensione di manifestazioni, eventi, ogni forma di riunione in luogo pubblico,

DISPONGO

il rinvio a data da destinare del XXV Raduno Nazionale ANC che avrebbe dovuto tenersi a Salerno dal 14 al 17 maggio 2020.

I Sigg. Ispettori sono pregati di diramare la direttiva alle Sezioni non raggiunte da posta elettronica.

Il Presidente nazionale
- Gen. C.A. (ris.) Libero Lo Sardo

SU D/SCARD/LETTERE/0301/92-1-2020

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)
note: **Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2020**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di

sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento

dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare

disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,

adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del

predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 22 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni

o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale

non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un

caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già

interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità

competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e

gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole

di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività

scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,

salvo le attività formative svolte a distanza;